



# Forme giuridiche sopranazionali

- GEIE (1985)
- SE (2001)
- SCE (2003)
  
- Progetti ulteriori
  - *SPE - Societas Privata Europaea (abbandonato)*
  - *FE - Fundatio Europaea*
  - *ME - Mutua Europaea (abbandonato)*
  - *SUP - Societas Unius Personae (abbandonato)*



# GEIE

- Regolamento 2137/1985
- Progenitore di ogni altra forma giuridica sovranazionale
- Non si tratta di una società (*Considerando 5*)
- Ambito di applicazione abbastanza ridotto
- Partecipazione abbastanza limitata, anche con riferimento al numero di membri (art. 4.3), a causa di divieto di appello al pubblico investimento (art. 23)
- È soggetto di diritto, ma non necessariamente persona giuridica (in Italia *non lo è*)
  - Significa che ha la possibilità di avere un patrimonio ed essere parte di un contratto
- Tasso di successo perlomeno discutibile...



# GEIE

- Scopo: solamente ancillare (*Considerando 5*)  
«considerando che il gruppo si differenzia da una società soprattutto per il suo scopo che è soltanto quello di facilitare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri per permettere loro di migliorare i propri risultati; che, a causa di tale carattere ausiliario, l'attività del gruppo deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e non sostituirsi ad essa e che, in tale misura, per esempio, il gruppo stesso non può esercitare nei confronti dei terzi libere professioni e che la nozione di attività economica deve essere interpretata nel senso più largo»



# GEIE

- Membri? Sì, non soci. V. art. 4.1

«1. Possono essere membri di un gruppo soltanto:

- a. le **società**, ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato, nonché gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di uno stato membro ed hanno la **sede sociale o legale e l'amministrazione centrale nella Comunità**; qualora, secondo la legislazione di uno stato membro, una società o altro ente giuridico non sia tenuto ad avere una sede sociale o legale, è sufficiente che la società o altro ente giuridico abbia l'amministrazione centrale nella Comunità;
- b. le **persone fisiche** che esercitano un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, una libera professione o prestano altri servizi **nella Comunità**.»



# GEIE

- Carattere necessariamente sopranazionale: art. 4.2
- «2. Un gruppo deve essere composto almeno:
- a) da **due società** o altri enti giuridici, ai sensi del paragrafo 1, aventi **l'amministrazione centrale** in stati membri **diversi**;
  - b) da **due persone fisiche**, ai sensi del paragrafo 1, che esercitano **un'attività a titolo principale** in stati membri **diversi**;
  - c) ai sensi del paragrafo 1, da una **società** o altro ente giuridico e da una **persona fisica**, di cui il primo abbia l'amministrazione centrale in uno stato membro e la seconda eserciti la sua attività a titolo principale in uno stato membro diverso.»



# GEIE

- Fonti legali

## Art. 1.1

«1. Il **presente regolamento** stabilisce le **condizioni**, le **modalità** e gli **effetti** secondo cui sono costituiti i gruppi europei di interesse economico.»

## Art. 2

«1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la **legge applicabile**, da un lato, al contratto di gruppo, tranne per quanto riguarda le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche nonché di capacità delle persone giuridiche, e, dall'altro, al funzionamento interno del gruppo, è la **legge nazionale dello stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo.**»



# GEIE

- Limiti legali: art. 3.2

«...il gruppo non può:

- esercitare**, direttamente o indirettamente, il potere **di direzione o di controllo delle attività proprie dei suoi membri** o delle attività di un'altra impresa, segnatamente nei settori relativi al personale, alle finanze e agli investimenti;
- detenere** direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, **alcuna quota o azione sotto qualsiasi forma, in un'impresa membro**; il possesso di quote o di azioni in un'altra impresa è possibile solo qualora sia necessario per realizzare lo scopo del gruppo e avvenga per conto dei suoi membri;
- contare più di cinquecento lavoratori salariati**;
- essere utilizzato da una società per concedere un prestito a un dirigente di una società o a qualsiasi persona a lui legata** quando siffatti prestiti siano soggetti a restrizioni o a controllo in virtù delle leggi degli stati membri applicabili alle società; un gruppo non può neppure essere utilizzato per il trasferimento di un bene tra la società e un dirigente, o qualsiasi persona a lui legata, salvo nei limiti consentiti dalle leggi degli stati membri applicabili alle società. Ai fini della presente disposizione, il prestito comprende qualsiasi operazione avente effetto analogo e il bene può essere mobile o immobile;
- essere membro di un altro gruppo europeo di interesse economico.**»



# GEIE

- Dipende dalla sede...

Art. 6

«Il gruppo è **iscritto** nello **stato in cui si trova la sede** nel registro designato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1.»

Art. 12

«La **sede** deve essere fissata:

- a) nel luogo in cui il **gruppo** ha l'**amministrazione centrale**,
- b) oppure nel luogo in cui **uno dei membri** del gruppo ha l'**amministrazione centrale** o, se si tratta di una persona fisica, l'**attività a titolo principale**, purché il gruppo vi svolga un'**attività reale**.»



# GEIE

- Il contratto: art. 5

«Nel contratto di gruppo devono figurare almeno:

- a) la **denominazione** del gruppo preceduta o seguita dall'espressione « gruppo europeo di interesse economico » o dalla sigla « GEIE », a meno che tale espressione o sigla figurino già nella denominazione;
- b) la **sede** del gruppo;
- c) l'**oggetto** del gruppo;
- d) i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di iscrizione di **ciascun membro** del gruppo;
- e) la **durata del gruppo**, se quest'ultimo non è costituito a tempo indeterminato.»



# GEIE

- Pubblicità: 3 livelli
  - a. Registro nazionale (art. 7)
    - Informazione completa
  - b. Bollettino ufficiale nazionale (artt. 8 e 9; per gli effetti si v. Dir. (UE) 2017/1132)
    - Informazione per estratto
  - c. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
    - Notifica di costituzione e di conclusione di liquidazione



# GEIE

- Responsabilità: regola in art. 24

«1. I membri del gruppo **rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo**. La legge nazionale determina le conseguenze di tale responsabilità.

2. **Fino alla chiusura della liquidazione del gruppo, i creditori del gruppo possono far valere i propri diritti nei confronti di un membro, alle condizioni di cui al paragrafo 1, soltanto dopo aver chiesto al gruppo di pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine.**»



# GEIE

- Responsabilità prima dell'iscrizione (art. 9.2)

«2. Qualora siano stati compiuti degli atti in nome di un gruppo **prima della sua iscrizione** conformemente all'articolo 6 e il **gruppo non assuma** dopo l'iscrizione gli **obblighi** che derivano da tali atti, le **persone fisiche, le società o gli altri enti giuridici che li hanno compiuti** ne sono responsabili **solidalmente e illimitatamente.**»



# GEIE

- Eccezioni? Qualche dubbio:

## *Considerando 10*

«considerando che la protezione dei terzi esige che si organizzi una ampia pubblicità e che i **membri del gruppo rispondano sempre e solidalmente dei debiti di quest'ultimo**, compresi quelli in materia fiscale e di sicurezza sociale, **senza che tale principio pregiudichi** tuttavia la **libertà di escludere** o di **ridurre**, mediante **specifico contratto tra il gruppo ed un terzo**, la **responsabilità di uno o più dei suoi membri per un determinato debito**»



# GEIE

- Durata della responsabilità

## 1. Nuovo membro: art. 26.2 + 7.j

«2. Ogni **nuovo membro** risponde dei debiti del gruppo, **compresi quelli risultanti dall'attività del gruppo anteriore alla sua ammissione**, alle condizioni stabilite dall'articolo 24.

**Egli può tuttavia essere esonerato**, mediante una **clausola del contratto di gruppo o dell'atto di ammissione**, dal **pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione**. Questa clausola è **opponibile ai terzi**, alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 **soltanto se sia stata pubblicata conformemente all'articolo 8.**»



# GEIE

## 2. Cessazione dello *status* o del gruppo (art. 37)

«1. Ogni termine più lungo eventualmente previsto dal diritto nazionale applicabile è sostituito dal termine di prescrizione di **cinque anni dalla pubblicazione**, conformemente all'articolo 8, della **cessazione della qualità di membro** del gruppo per le azioni contro tale membro relative ai debiti risultanti dall'attività del gruppo anteriore a tale cessazione.

2. Ogni termine più lungo eventualmente previsto dal diritto nazionale applicabile è sostituito dal termine di prescrizione di **cinque anni dalla pubblicazione**, conformemente all'articolo 8, della **chiusura della liquidazione del gruppo** per le azioni contro un membro del gruppo relative ai debiti risultanti dall'attività del gruppo.»



# GEIE

- Nullità:
  - Casi previsti da disciplina nazionale
  - Procedimento ed effetti come in Direttiva codificata (sostanzialmente: scioglimento)



# GEIE

- Organi
  - **Membri che agiscono collettivamente**
    - Non propriamente un'assemblea, ci sono meno vincoli
    - Come regola dispositiva (ma con deroga limitata), **voto capitario** (art. 17.1)
    - Possibilità di **assunzione anche di decisioni di gestione** (art. 16.3)
    - **Quorum** decisionali **variabili**:
      - Unanimità per decisioni di maggiore rilievo (trasferimento della partecipazione del membro, art. 22; entrata di nuovi membri, art. 26; consenso al recesso di un membro, art. 27)
    - Consultazione dei membri richiedibile da ciascuno di essi (art. 17.4); diritto di informazione a ciascun membro (art. 18)



# GEIE

- **Amministratore**

- **Persona fisica** (o **giuridica**, se ammesso da legislazione nazionale: in Italia lo è)
- **Ineleggibilità** o **decadenza** secondo **norme nazionali della persona o del gruppo**: art. 19.1b)
- Solo amministratori hanno potere di rappresentare il gruppo
  - In caso di più amministratori, rappresentanza **disgiuntiva** come regola **dispositiva**, derogabile con **opponibilità** ai terzi subordinata alla **pubblicità della clausola di rappresentanza congiunta** (art. 20)



# GEIE

- Principio di trasparenza per profitti e perdite (art. 21)  
«1. Il profitti risultanti dalle attività del gruppo **sono considerati come profitti dei membri e ripartiti tra questi ultimi** secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in parti uguali.  
2. I membri del gruppo contribuiscono al **saldo dell'eccedenza delle uscite rispetto alle entrate nella proporzione prevista nel contratto di gruppo o, in mancanza di questo, in parti uguali.**»



# GEIE

- Operazioni sulle partecipazioni (art. 22)
  - Trasferimento: efficace nei confronti del gruppo solo con consenso unanime di altri membri
  - Costituzione di garanzie su partecipazione: possibile solo con autorizzazione unanime di altri membri, salvo *opt-out* in contratto
    - Titolare di garanzia non può diventare per ciò membro del gruppo in forza della garanzia



# GEIE

- Recesso ed esclusione (art. 27)
  - **Recesso:**
    - Cause contrattuali
    - Con consenso unanime
    - Giusta causa
  - **Esclusione** (solo con decisione giudiziaria su richiesta di maggioranza dei membri, salvo diversa decisione del contratto):
    - Motivi indicati dal contratto
    - Violazione di obblighi
    - Membro causa o minaccia di causare «perturbazioni gravi nel funzionamento» del GEIE



# GEIE

- Morte del membro (art. 28)
  - Equiparato al caso di sopravvenuta mancanza di condizioni ex art. 4.1 (rilevante per Brexit...)
  - Equiparato al caso, ad esempio, del fallimento, ove previsto da legislazione di Stati membri
- Solo nel caso della morte di persona fisica, *nessuno* può subentrare salvo che rispetti le condizioni eventualmente previste da contratto, o con consenso di altri membri
  - In questo caso anche senza modifica formale delle condizioni, parrebbe...



# GEIE

- Perdita dello *status*: artt, 29 ss.
- In sostanza:
  - Avviso ai restanti membri e pubblicità
  - Il GEIE resta attivo tra i membri rimanenti, salvo diversa previsione nel contratto, o diversa decisione *unanime* dei membri
  - Al membro uscente o ai suoi eredi spetta una liquidazione parametrata al patrimonio del GEIE al momento dell'uscita (art. 33)
  - Responsabilità del membro per 5 anni dopo la sua uscita (artt. 34-37)



# GEIE

- Scioglimento
  - Volontario (art. 31.1)
    - Decisione unanime salvo previsione contrattuale contraria
  - Obbligatorio (art. 31.2 e .3)
    - Decisione dei membri che accertano decorso del termine
    - Decisione dei membri che accertano raggiungimento o impossibilità di raggiungimento di oggetto
    - Se i membri non assumo la decisione, ogni membro si può rivolgere al giudice
    - Sopravvenuta mononazionalità
      - Ma non chiaro se anche in questo caso opera, in caso di inerzia, il principio di richiesta giudiziale da parte di qualunque membro; si direbbe di sì per via della disposizione sullo scioglimento giudiziale



# GEIE

- Giudiziale (art. 32)
  - Su richiesta di ogni interessato per violazione di artt. 3 (limiti), 12 (luogo della sede) e 31.3 (scioglimento obbligatorio), salva regolarizzazione prima della sentenza
  - Su richiesta di ogni membro, per giusta causa
  - Su istanza di competente autorità nazionale di uno Stato Membro, se il gruppo ne viola l'interesse pubblico, e tale possibilità è coperta da apposita previsione normativa
    - Interesse pubblico ricorre anche per la possibilità di uno Stato Membro di limitare la partecipazione al GEIE di determinati soggetti (art. 4.4); inoltre lo Stato Membro può vietare che il gruppo conduca certe attività specifiche (art. 38)



# GEIE

- Effetti dello scioglimento (art. 35)
  - Liquidazione, da condurre su base di regole nazionali)
  - Mantenimento di capacità del gruppo sino al termine della liquidazione
  - Anche durante la liquidazione devono essere debitamente seguite le regole sulla pubblicità



# GEIE

## • Trasferimento di sede (art. 14)

- Cambio della sede del gruppo, in diverso Stato Membro, con cambio di legge applicabile (se non c'è cambio di legge applicabile, contratto è sovrano)
- Progetto di trasferimento, da pubblicare
- Decisione di membri (unanime) su trasferimento solo dopo almeno due mesi da pubblicazione di progetto
  - *Ratio* dei due mesi non chiarissima: spetta agli Stati Membri (non chiarissimo se sia nel caso di origine che di destinazione; parrebbe solo il primo) decidere se nel periodo una propria autorità possa opporsi, per ragioni di interesse pubblico, opporsi, facendo sì che il trasferimento (che però non si è ancora perfezionato...) «*non abbia effetto*»...
- Efficacia da iscrizione in sede di destinazione, che è possibile solo se si dà prova di pubblicità di progetto in registro di origine
- Dopo iscrizione in registro di destinazione, si può cancellare in registro di origine (sino a che non si cancella, presunzione relativa di ignoranza dei terzi)



# Societas Europaea (SE)

- Prima proposta nel 1970, poi...
  - Memorandum 1985
  - Seconda proposta 1989
  - Terza proposta 1991
  - Quarta proposta 1998
- Problemi di fondo dell'intero diritto societario europeo: cogestione e partecipazione dei dipendenti, *corporate governance*
  - Le questioni fiscali e relative ai gruppi sono state espunte quasi subito



# Societas Europaea (SE)

- Le ragioni della *SE*
  - Presentare una società all'interno del mercato comune in una maniera uniforme
  - Un diritto standardizzato avrebbe reso più agevole un trasferimento della sede
    - In questo modo spianando la strada ad una direttiva apposita, nell'idea del legislatore
  - Con qualche vantaggio per la cogestione, dal punto di vista della Germania



# Societas Europaea (SE)

- Regolamento 2157/2001/CE
- 70 articoli
  - Norme provenienti sia da diritto europeo (tutt'altro che *self-executive*), che da diritto nazionale (esplicazione del principio di sussidiarietà)
- Direttiva 2001/86/CE per la cogestione



# Societas Europaea (SE)

- Sistema delle fonti (art. 9.1)
  - Regolamento 2157/2001
    - Statuto, per quanto autorizzato dal Regolamento  
*o, in caso di questioni non toccate da Regolamento,*
    - Disposizioni nazionali di trasposizione del Regolamento 2157/2001
    - Disposizioni nazionali in materia di società «aperte» domestiche
    - Statuto, per quanto autorizzato dalla legge sulle società domestiche «aperte»



# Societas Europaea (SE)

- Divieto di discriminazione:
  - Le regole degli Stati Membri non possono essere più severe nei confronti della *SE* di quanto non siano per le forme societarie domestiche (art. 10)
- **Regole unitarie?**
  - **Costituzione** (numero chiuso di modalità)
  - **Struttura** (*corporate governance*)
  - **Modifiche strutturali** (in particolare trasferimento della sede)



# Societas Europaea (SE)

- Costituzione
  - Numero chiuso di modalità
    - In generale: non può essere costituita da persone fisiche...
    - ...ma solo come modalità di modifica di società preesistenti
      - Fusione
      - Creazione di holding
      - Creazione di SE affiliata
      - Trasformazione
      - Filiale di altra SE
  - Da pubblicare in Bollettino Ufficiale UE (assieme anche a perdita di *status*)
  - In generale, si seguono regole generali su pubblicità
    - Eventualmente integrate da quelle sulla protezione dei dipendenti (art. 12.2-.4)



# Societas Europaea (SE)

- Requisiti di transnazionalità:
  - Fusione:
    - Almeno due delle società partecipanti sono appartenenti a diversi Stati Membri
  - Altri tipi di formazione
    - Requisiti in almeno una delle società considerate
- Per società con sede extraeuropea, possibile *opt-in* di Stato Membro, ma solo se la società ha sede statutaria in *quello* Stato Membro e un collegamento reale e continuativo con l'economia di uno Stato Membro
  - Pare appositamente studiato perché a teoria dell'incorporazione operi direttamente in questo caso, salva sempre la prova del collegamento reale e continuativo (art. 2.5)



# Societas Europaea (SE)

- Costituzione per fusione
  - Modello Direttiva fusioni (ora DirCod)
    - Sia in senso stretto che per incorporazione (nel qual caso, l'incorporante diventa *SE*)
  - Artt. 2 e 17-31
    - Progetto e relazione di fusione
    - Esame di esperti indipendenti
    - Decisione dell'assemblea dei soci
    - Disposizioni specifiche per la partecipazione dei dipendenti
    - Nullità *solo* nel caso di assenza assoluta di controllo preventivo (che deve essere effettuato da ciascuno Stato Membro coinvolto, e dallo Stato Membro della *SE* per il controllo su quest'ultima)



# Societas Europaea (SE)

- Costituzione di una holding
  - Artt. 2.2&.3, 32-36
    - Progetto e relazione di fusione
    - Esame di esperti indipendenti
    - Decisione dell'assemblea dei soci
    - In aggiunta: disciplina di offerta di disponibilità di soci di società promotrici a conferire azioni e quote per la creazione di *SE* holding (art. 33)
  - Operazione va a buon fine solo se si raggiunge percentuale predefinita di conderimenti



# Societas Europaea (SE)

- Costituzione di una affiliata comune
  - Se soggette a leggi di Stati Membri diversi, o
  - Hanno da almeno due anni una affiliata soggetta alla legge di altro Stato Membro o succursale situata in altro Stato Membro
  - Atto di gestione condotto da amministratori delle società coinvolte



# Societas Europaea (SE)

- Trasformazione
  - Non combinabile con trasferimento di sede statutaria
  - Possibile diritto di veto (*opt-in* se previsto da Stati Membri, richiedendo maggioranza o unanimità di membri) per l'organo di cogestione (art. 37.8)
  - Protezione dei diritti dei dipendenti secondo il principio *before/after* (art. 37.9)
  - Struttura
    - Progetto e relazione di fusione
    - Esame di esperti indipendenti
    - Decisione dell'assemblea dei soci



# Societas Europaea (SE)

- Trasferimento di sede (artt. 7, 64 & 8)
  - Escluso per società in liquidazione
- Sede statutaria nello stesso Stato Membro di sede di amministrazione centrale
  - Stesso luogo solo per *opt in* di Stati Membri
- Se sede statutarie e amministrazione centrale in Stati Membri diversi (accertamento da parte di Stato in cui amministrazione centrale), necessità di regolarizzazione
  - O si modifica l'amministrazione centrale,
  - O si procede a trasferimento di sede statutaria
  - [o si liquida la società...]



# Societas Europaea (SE)

- Procedura:
  - Progetto di trasferimento, soggetto a pubblicità, che include implicazioni per lavoratori, con dati generali e calendario
  - Relazione di amministratori, con conseguenze per soci, creditori e lavoratori
  - Soci e creditori possono esaminare, presso la sede sociale, progetto e relazione entro un mese prima di assemblea; Stati Membri possono prevedere opposizione di competenti autorità (comprese autorità di vigilanza finanziaria) entro due mesi e solo per ragioni di interesse pubblico
  - *Opt-in* di Stati Membri per eventuale protezione di soci dissenzienti



# Societas Europaea (SE)

- Decisione assembleare solo due mesi dopo pubblicità di progetto
- Stati Membri curano protezione di creditori prima di emissione di certificato preliminare, da rilasciarsi da autorità competente
- Iscrizione in Stato Membro di destinazione (da cui trasferimento è efficace) possibile solo se si presenta certificato preliminare e se formalità sono soddisfatte
- Registro di arrivo notifica a registro di partenza l'iscrizione, perché quest'ultimo possa procedere alla cancellazione. Il tutto è soggetto a pubblicità
- Possibile sempre chiamata in giudizio in Stato di origine, anche dopo il trasferimento, per obbligazioni ivi sorte ante trasferimento



# Societas Europaea (SE)

- Capitale
  - Minimo € 120.000
  - Possibile un minimo più elevato in casi particolari
  - Si applica DirCod per mantenimento, secondo norme nazionali di trasposizione



# Societas Europaea (SE)

- Struttura
  - Assemblea degli azionisti (artt. 52-60)
  - Consiglio di amministrazione (artt. 38-51)
    - Facoltà di scelta tra dualistico e monistico
    - Regole generali comuni...
    - ...e regole speciali per ogni sistema di *governance*



# Societas Europaea (SE)

- Assemblea
  - Regole estremamente limitate
    - Almeno una assemblea l'anno, con competenza dell'organo amministrativo per la convocazione (e così pure per 10% capitale)
    - Maggioranza da computare su voti validamente espressi
      - E maggioranze qualificate per modifiche statutarie
    - In caso di azioni di categoria: principio di assemblee speciali per approvare decisioni di assemblea generale che abbiano impatto
  - Competenza per materie su cui ci sia esclusività sulla base di
    - Regolamento *SE*
      - Nomina dei membri di Consiglio di sorveglianza (art. 40.2) e di Consiglio di amministrazione (art. 43.3)
    - Norme nazionali di trasposizione Reg. *SE*
    - Norme nazionali su società aperte
  - Norme nazionali su restanti profili procedurali (in particolare, diritto di voto)



# Societas Europaea (SE)

- Amministratori (regole generali)
  - Gli amministratori hanno la competenza gestoria (artt. 39.1 e 43.1), con *opt-in* di Stati Membri per equivalenza di regole per società aperte domestiche
  - Statuto per competenze di *plenum* e di delegati, con possibilità per Stati Membri di adottare regole di società aperte domestiche (artt. 39.1 e 43.1)
  - Durata massima di incarico: 6 anni
  - Amministratore persona giuridica se ammesso da Stato Membro
  - Se previsto da Stato Membro per società aperte, lo statuto della *SE* può prevedere condizioni di eleggibilità particolari e eventuali liste di minoranza



# Societas Europaea (SE)

- Ineleggibilità e decadenza
  - Regole nazionali (anche per conflitto d'interessi)
    - Sia in ragione di previsione normativa
    - Sia per decisione amministrativa o giudiziaria
  - Incompatibilità tra membri di organo di vigilanza e di gestione
- Revoca di amministratori: sembrerebbe libera, ex art. 39.2



# Societas Europaea (SE)

- Istruzioni e autorizzazioni (art. 48)
  - Dipende da statuto di SE
  - Possibile per Stato Membro prevedere, in dualistico, che organo di vigilanza subordini ad autorizzazioni (solo proprie?) il compimento di determinate operazioni



# Societas Europaea (SE)

- Condotta di gestione (art. 49)
  - Autoregolamentazione del consiglio
  - Divieto di divulgare informazioni
  - Nomina del Presidente
  - Regole generali su quorum costitutivi e decisionali (salvo deviazioni per cogestione)
    - Costitutivo: metà dei membri presenti o rappresentati
    - Decisionale: maggioranza dei presenti o rappresentati, con *casting vote* di presidente
  - Ammessa la rappresentanza
  - Violazione di doveri: regole nazionali vigenti per società aperte



# Societas Europaea (SE)

- Sistema dualistico
  - Nomina di gestori da parte di organo di vigilanza
    - Con deroga, ad esempio, per Italia (nomina da parte di assemblea)
    - Incompatibilità tra membri di organo di vigilanza e di gestione (salvo temporanea supplenza)
    - Numero dei membri: statuto (Stati Membri possono fissare minimo e massimo)
  - Organo di vigilanza
    - Non può gestire la società
    - Membri nominati da assemblea (ed eventualmente regole per protezione minoranze)
    - Numero dei membri: statuto (Stati Membri possono fissare minimo e massimo)



# Societas Europaea (SE)

- Sistema dualistico: procedura
  - Organo di gestione riferisce a organo di vigilanza, almeno ogni tre mesi
  - Informazione aggiuntiva e rapida su eventi che potrebbero avere un effetto apprezzabile sulla società
  - Organo di vigilanza può richiedere informazioni *ad hoc*.



# Societas Europaea (SE)

- Sistema monistico
  - Responsabilità su base di diritto nazionale
  - Numero dei membri: statuto (Stati Membri possono fissare minimo e massimo)
    - Ma almeno 3 membri, se c'è cogestione
  - Membri nominati da assemblea
  - L'organo si riunisce almeno ogni 3 mesi
    - Manca regola che attribuisce ad ogni amministratore diritto di richiedere la riunione
  - Presidente scelto tra i membri; in caso di cogestione, e di metà dei membri nominati da dipendenti, presidente è nominato da assemblea



# Societas Europaea (SE)

- «Coinvolgimento» dei dipendenti nella *governance*
- Per lungo tempo principale ostacolo
- Direttiva 2001/86/CE, che accompagna Regolamento *SE*
- Il coinvolgimento in tre modalità distinte:
  - Informazione (a senso unico)
  - Consultazione (doppio senso, non vincolante)
  - Partecipazione (doppio senso, con gradi differenziati di vincolatività)



# Societas Europaea (SE)

- Il coinvolgimento «debole» dovrebbe essere presente sempre
- La partecipazione, se preesistente, mantenuta e trasferita nella *SE*, salvo patto contrario
- Procedure pratiche:
  - Intesa tra le parti
  - Applicazione di norme accessorie e suppletive in caso di mancata intesa



# Societas Europaea (SE)

- Si applica a *tutte* le *SE*, anche se non c'è precedentemente partecipazione
  - Informazione e consultazione attuate tramite organo di rappresentanza dei lavoratori; possibile anche esercizio di partecipazione



# Societas Europaea (SE)

- Coinvolgimento dei dipendenti da negoziare tra società e delegazione speciale di negoziazione, su impulso necessario dell'amministrazione
  - Delegazione tiene conto di lavoratori in ciascuno Stato membro, con possibilità di inclusione di rappresentanti sindacali anche non dipendenti
- Accorso scritto tra società e delegazione speciale. La società tiene costantemente informata la delegazione speciale di negoziazione fino all'iscrizione della *SE*



# Societas Europaea (SE)

- Nella delegazione speciale di negoziazione decisioni a maggioranza per teste; per decisioni che portano a riduzione di diritti di partecipazione (numero di membri in organi di *SE* inferiore rispetto a precedenti società), maggioranza rafforzata 2/3 dei lavoratori rappresentati
- La delegazione può decidere a maggioranza rafforzata di non aprire o interrompere i negoziati e avvalersi dei diritti di informazione e consultazione in vigore negli Stati membri in cui la *SE* ha lavoratori



# Societas Europaea (SE)

- L'accordo:
  - Comprende tutti i dettagli su organo di rappresentanza – o sua assenza – informazione, consultazione...
  - ...ed eventualmente partecipazione, con particolari su sue modalità concrete



# Societas Europaea (SE)

- In caso di costituzione per trasformazione, livello di uscita quantomeno identico a quello di società trasformanda (art. 4.4)
- Negoziati possono durare fino ad un anno dalla costituzione della delegazione, con applicazione della legge nazionale dello Stato membro della *SE* costituenda
- In caso non si raggiunga accordo entro l'anno, si applicano le disposizioni di riferimento stabilite dallo Stato Membro in cui la *SE* avrà sede



# Societas Europaea (SE)

- Le disposizioni di riferimento hanno applicazione variabile
  - Costituzione per trasformazione: si applicano se si applicavano alla società trasformata in *SE*
  - Costituzione per fusione (o *holding*): si applicano se si applicavano forme di partecipazione ad almeno il 25% (50% per la *holding*) del numero complessivo di lavoratori (o percentuale inferiore, ma delegazione decida in tale senso)



# Societas Europaea (SE)

- Organo di rappresentanza dei lavoratori
  - Coopera con amministrazione della società nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci
  - Ugualmente se organo non esiste e si discorre di rappresentanti dei lavoratori
- Norme specifiche su
  - Riservatezza
  - Non discriminazione e protezione
  - Antifrode nei confronti dei lavoratori



# Societas Europaea (SE)

- Nell'allegato: disposizioni di riferimento
  - Parte I: composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori
  - Parte II: disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione
    - Informazione almeno una volta l'anno
    - Sempre in caso di circostanze eccezionali che incidano «notevolmente» sugli interessi dei lavoratori
    - Informato e consultato, eventualmente sollecitando nuovo incontro con organo competente, se non ascoltato
  - Parte III: disposizioni di riferimento per la partecipazione
    - Principio prima/dopo, su base di quota più alta applicabili alle società partecipanti alla costituzione della *SE*